

COMUNE DI BIONAZ

OGGETTO: ATTUAZIONE PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE ANNO 2010.

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 recante "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego";

Richiamato il Piano di politica del lavoro per il triennio 2009/2011, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 668/XIII del 15 luglio 2009, volto a promuovere Lavori di Utilità Sociale attraverso i quali la Regione intende perseguire l'obiettivo di sostenere l'accesso al mercato del lavoro delle persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli e svantaggiate;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale. n. 3098 del 6 novembre 2009 con la quale sono state approvate le istruzioni per l'attuazione del Piano sopraccitato nelle quali viene evidenziato che tra i progetti previsti vi sono i lavori di utilità sociale per il recupero socio-occupazionale la cui gestione sia affidata a cooperative di tipo b) o c) e per i quali l'Agenzia del lavoro eroga un contributo pari al 100% del costo del lavoro dei lavoratori coinvolti, dei capisquadra e del tutor, oltre al rimborso delle spese sostenute per il supporto e l'accompagnamento al lavoro;

Dato atto che le novità introdotte per il triennio 2009/2011 sono le seguenti:

- **TITOLARI DEI PROGETTI LUS:** solo le Comunità montane e il Comune di Aosta possono presentare progetti e richieste di finanziamento purché in regola rispetto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **DESTINATARI:** le tipologie di lavoratori sono invariate rispetto al Piano precedente però è stato introdotto un limite rispetto alla possibilità di ripetere più assunzioni nei LUS; in particolare ogni destinatario, nel corso della propria vita lavorativa, può usufruire di un massimo di tre assunzioni nei progetti di lavori di pubblica utilità sociale...; per il conteggio delle assunzioni non si considerano i periodi di lavoro di durata inferiore ai 4 mesi...Le verifiche del numero di assunzioni e delle esclusioni sono effettuate sui dati relativi ai progetti LUS approvati dal 01.01.2005;
- **TIPOLOGIE DI PROGETTI LUS:**
 - LUS per il recupero socio-occupazionale (durata massima 18 mesi) sono i progetti gestiti in convenzione con le Cooperative sociali, già presenti nel precedente Piano di politica del lavoro; vengono però rafforzate alcune caratteristiche (obbligo di squadra composta da un caposquadra e un minimo di 4 operai, obbligo di progetto individuale per ogni lavoratore di utilità sociale, prevedere una chiara e significativa ricaduta occupazionale deliberata dal Titolare...);
 - LUS per accompagnamento alla pensione (durata massima 36 mesi) sono progetti a gestione diretta da parte delle Comunità montane e del Comune di Aosta;
 - LUS per lavori stagionali (durata massima 4 mesi elevabili a 6 mesi per assunzione di donne disoccupate da oltre 24 mesi) sono progetti a gestione diretta da parte delle Comunità montane e del Comune di Aosta;
- **QUOTE DI FINANZIAMENTO:** i titolari sono tenuti a destinare almeno il 10% della quota assegnata alla realizzazione di progetti LUS a gestione diretta...;
- **CONTRATTO:** è in fase di definizione un contratto per i lavoratori di utilità sociale assunti dalle cooperative sociali; obiettivo di tale contratto è quello di stabilire un inquadramento uguale per tutti i lavoratori, con livelli salariali inferiori rispetto al passato in modo da allargare il numero di persone assunte.

Preso atto che il Consiglio per le politiche del lavoro, nella riunione del 10 novembre 2009, ha approvato la tabella di calcolo che definisce la soglia massima di finanziamento assegnabile ad ogni Comunità montana della Valle d'Aosta e al Comune di Aosta per la realizzazione di lavori di utilità sociale nell'anno 2010;

Considerato che il progetto deve essere destinato ad occupare alcune tra le seguenti tipologie di soggetti:

- donne in cerca di occupazione da oltre 24 mesi;
- persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 punti a), b), c) e d) della legge 68/1999 o portatori di handicap psichici o sensoriali;
- persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;
- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni;
- persone detenute, in esecuzione penale esterna, o exdetenute;
- persone inserite nelle liste di mobilità o in procinto di perdere il posto di lavoro e collocate in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

che risulteranno iscritti presso i Centri per l'Impiego nell'apposito elenco dei lavoratori di utilità sociale al momento dell'assunzione e maggiorenni alla data dell'iscrizione;

Preso atto che le iniziative ammissibili devono rientrare nei settori di intervento sotto citati:

- abbellimento e manutenzione dell'ambiente urbano e rurale;
- cura, valorizzazione e promozione dei beni culturali, ambientali ed artistici;

Dato atto che il progetto sarà sottoposto all'approvazione da parte dell'Agenzia del Lavoro;

Vista la lettera del 23.12.2009 prot. n. 20068/AGL, con la quale l'Agenzia del Lavoro comunica che i finanziamenti spettanti alla Comunità montana Grand Combin per i lavori di utilità sociale per l'anno 2010 ammontano ad euro 172.646,54 di cui euro 156.081,52 per i progetti inerenti il recupero socio-occupazionale ed euro 16.565,02 per i progetti di accompagnamento alla pensione e/o per lavori stagionali;

Considerato che nel corso della seduta del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana svoltasi il 15 febbraio 2010 è emersa la volontà di tutti gli 11 Comuni del comprensorio di confermare la realizzazione dei lavori di utilità sociale anche per l'anno 2010, relativamente ai progetti inerenti il recupero socio-occupazionale, per un totale preventivato di 54 settimane lavorative per tutti i Comuni e la Comunità montana;

Preso atto inoltre che il Consiglio dei Sindaci ha proposto di riconfermare l'attuazione del progetto alla Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise di Bionaz, iscritta nella sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla L. R. 27/1998, avente sede nel territorio comprensoriale e precisamente nel Comune di Bionaz al fine di garantire la qualità del lavoro svolto e di supportare adeguatamente i soggetti impiegati nella realizzazione delle attività;

Preso atto infine che quale terzo partner, oltre alla cooperativa sociale e all'Ente locale proponente, da individuarsi tra i servizi socio-sanitari territoriali, il Sert e la Casa Circondariale, è stata scelta l'Assistente sociale competente territorialmente per i minori e gli adulti, che dovrà collaborare nelle fasi di analisi del fabbisogno socio-occupazionale, progettazione, accompagnamento e valutazione finale dell'intervento;

Richiamata la legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) ed in particolare l'art. 5 che prevede che gli Enti pubblici possano anche, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quello socio-sanitario ed educativi purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Comunità montana ad affidare a trattativa privata l'attuazione del progetto alla Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise di Bionaz;

Visto il testo di accordo tra il CELVA e le Società Cooperative impegnate nella promozione e gestione dei lavori di utilità sociale, sottoscritto in data 04.04.2007, che, tra l'altro, ha stabilito il costo massimo per operaio mensile per il coordinamento del progetto da riconoscere alla cooperativa, pari a € 300,00, e ritenuto di riconoscere tale compenso a favore della Cooperativa La Bâtise;

Considerato che la Cooperativa ha alle sue dipendenze n. 2 lavoratori a tempo indeterminato di cui uno a tempo intero e uno a tempo parziale al 75% e che quindi è possibile ottenere per i lavori di pubblica utilità due squadre;

Dato atto quindi che i lavori saranno realizzati con l'impiego di n. 2 squadre composte da n. 4/5 operai + n. 1 caposquadra ;

Ribadito che la Comunità montana farà da capofila per la gestione dei rapporti economici e amministrativi con la Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise che gestisce il progetto di pubblica utilità e con il Dipartimento delle Politiche del Lavoro della Regione Valle d'Aosta;

Dato atto che i Comuni dovranno provvedere a:

- conferimento in discarica dei rifiuti, ramaglie, ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori della squadra;
- fornitura materiale che, a giudizio delle parti, si rendesse necessario in corso di gestione e non espressamente previsto dal contratto che sarà stipulato con la Cooperativa;

Considerato che il finanziamento della Regione verrà trasferito alla Comunità montana al termine dei lavori di cui ai progetti straordinari, dietro presentazione di apposito rendiconto di spesa;

Considerato che le quote parte dei singoli Comuni progettanti, dovute per i costi di gestione dei lavoratori, verranno richieste dalla Comunità montana agli stessi a seguito della presentazione del rendiconto da parte della Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise attestante le ore lavorative effettivamente svolte presso ogni Ente, nel rispetto dei contenuti dei rispettivi progetti approvati dal Dipartimento delle Politiche del Lavoro;

Ritenuto di prevedere, in merito alla ricaduta occupazionale del progetto straordinario di cui trattasi eventualmente autorizzato, e in collaborazione con la Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise, la proroga a livello comunitario di n. 1 operaio generico (categoria A, posizione A) con mansioni di collaborazione nell'ambito della microcomunità di Variney sebbene siano terminati i finanziamenti regionali inerenti al progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate presso gli Enti locali di cui alla legge regionale n. 07 del 31.03.2003 e alla deliberazione del Consiglio regionale n. 666 del 06.09.2004;

Considerato opportuno realizzare nell'ambito del progetto i seguenti lavori:

- manutenzione straordinaria sentieristica e cartellonistica sul territorio;
- manutenzione straordinaria arredo urbano ed edifici pubblici;
- manutenzione straordinaria uffici comunali;
- manutenzione area pic-nic;
- manutenzione straordinaria aree e attrezzature;
- manutenzione straordinaria area verde cimitero;

Atteso che i lavoratori da utilizzare sono n. 5/6 di cui n. 4/5 operai generici (livello A2) e n. 1 capo-squadra (livello C3);

Atteso che il Comune intende avvalersi di lavori di pubblica utilità per la durata di n. 5 settimane, da realizzarsi nel periodo maggio/novembre 2010;

Atteso che il Comune, per quanto concerne la ricaduta occupazionale, intende coinvolgere la Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise di Bionaz per l'espletamento dei seguenti servizi:

- manutenzione straordinaria arredo urbano ed edifici pubblici;
- manutenzione straordinaria uffici comunali;

Stabilito di rimandare a successivo provvedimento l'assunzione dell'apposito impegno di spesa;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità, nonché, in relazione alle proprie competenze, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente da tutti i presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di confermare anche per l'anno 2010 la realizzazione del progetto straordinario di lavori di utilità sociale così come specificato in premessa;
2. di dare atto che l'impiego dei lavoratori sarà temporaneo e precisamente avrà una durata di n. 5 settimane, da realizzarsi nel periodo maggio/novembre 2010;
3. di dare atto che il personale verrà utilizzato per n. 38 ore settimanali e che, per quanto attiene gli aspetti normativi, si applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative sociali, in via di definizione;
4. di autorizzare la Comunità montana ad affidare l'attuazione dei lavori di cui trattasi, nell'eventualità che gli stessi siano autorizzati, alla Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise di Bionaz, iscritta nella sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali di cui alla L. R. 27/1998, avente sede nel territorio comprensoriale e precisamente nel Comune di Bionaz, al fine di garantire la qualità del lavoro svolto e di supportare adeguatamente i soggetti impiegati nella realizzazione delle attività;
5. di dare atto che il Comune dovrà provvedere a:
 - conferimento in discarica dei rifiuti, ramaglie, ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori della squadra;
 - fornitura materiale che, a giudizio delle parti, si rendesse necessario in corso di gestione e non espressamente previsto dal contratto che sarà stipulato con la Cooperativa;
6. di impegnarsi, al fine di favorire la ricaduta occupazionale e il reinserimento lavorativo delle persone coinvolte nei progetti, ad attivare forme di collaborazione con la Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise di Bionaz per l'espletamento dei seguenti servizi:
 - manutenzione straordinaria arredo urbano ed edifici pubblici;
 - manutenzione straordinaria uffici comunali;

7. di dare atto che la Comunità montana farà da capofila per la gestione dei rapporti economici e amministrativi, con la Cooperativa sociale a r.l. La Bâtise che gestisce il progetto di pubblica utilità e con il Dipartimento delle Politiche del Lavoro della Regione Valle d'Aosta;
8. di autorizzare la Comunità montana alla presentazione alla Direzione Agenzia Regionale del lavoro di un unico progetto per i Comuni del comprensorio interessati alla realizzazione dei lavori di pubblica utilità per l'anno 2010, con i contenuti e le modalità per il Comune di Bionaz indicati in premessa;
9. di rimandare a successivo ed idoneo provvedimento l'assunzione dell'apposito impegno di spesa;
10. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

*F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SARA SALVADORI*